

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2020, n. 1265

Piano regionale triennale di edilizia scolastica e piani annuali del fabbisogno di edilizia scolastica 2018/2020 - D.G.R. n. 595/2018. Approvazione dello Schema di "Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e gli enti beneficiari.

L'Assessore alla Formazione e Lavoro, Dott. Sebastiano Leo, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. "Programmazione regionale interventi di edilizia scolastica", confermata e fatta propria dal Dirigente del Servizio Sistema dell'Istruzione e del Diritto allo Studio e dal Dirigente della Sezione Istruzione e Università riferiscono quanto segue.

Il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, all'articolo 10 prevede che le Regioni interessate, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

In particolare, l'ultimo periodo del comma 1 del citato articolo 10 prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per definire le modalità di attuazione della norma per l'attivazione dei mutui e per la definizione di una programmazione triennale, in conformità ai contenuti dell'Intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1° agosto 2013 tra il Governo, le regioni, le provincie autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali.

La legge n. 350 del 2003, all'articolo 4 comma 177-bis, introdotto dall'articolo 1 comma 512 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha integrato la disciplina in materia di contributi triennali, prevedendo che il relativo utilizzo è autorizzato con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quello previsto a legislazione vigente.

La legge del 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005), in particolare all'articolo 1, detta disposizioni in materia di ammortamento di mutui attivati ad intero carico del bilancio dello Stato.

La legge del 31 dicembre 2009, n. 196 recante legge di contabilità e finanza pubblica, in particolare all'articolo 48 comma 1, prevede che nei contratti stipulati per operazioni finanziarie, che costituiscono quale debitore un'amministrazione pubblica, è inserita apposita clausola che prevede a carico degli istituti finanziatori l'obbligo di comunicare in via telematica entro trenta giorni dalla stipula al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione finanziaria con indicazione della data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile.

Il decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e in particolare l'articolo 11, commi 4-bis e seguente, prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,

d'intesa con la Conferenza unificata per la definizione di priorità strategiche, modalità e termini per la predisposizione e l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualità, di interventi di edilizia scolastica nonché i relativi finanziamenti mediante la stipula di appositi mutui con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato.

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalità di redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 595 del 11/04/2018 sono stati individuati i Criteri per la definizione del Piano regionale triennale di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020 e dei relativi piani annuali ai sensi del D.M. 3 gennaio 2018 n. 47.

Con Atto Dirigenziale n. 16 del 16.04.2018 del dirigente della Sezione Istruzione e Università della Regione Puglia (pubblicato sul BURP n. 55 del 19.04.2018) è stato approvato l'Avviso pubblico per la formazione del Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020 e dei relativi Piani Annuali, ai sensi della DGR n. 595 del 11/04/2018.

Con Atto Dirigenziale n. 70 del 02.08.2018 (pubblicato sul BURP n. 105 del 09 agosto 2018), si è preso atto delle 651 istanze trasmesse ed è stata approvata, in conformità alle risultanze dei verbali della commissione di valutazione, la graduatoria del Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018-2020, composta di n. 646 proposte progettuali.

Con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, si è proceduto all'approvazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica e al riparto del contributo annuo pari ad € 170.000.000,00 tra le regioni.

Nell'accordo del 6 settembre 2018, stipulato in Conferenza unificata, in particolare, alla Regione Puglia è stata individuata la quota di contributo annuale di euro 11.354.365,33 a decorrere dal 2018 fino al 2027, per complessivi euro 113.543.653,30 pari ad un netto ricavo stimato di euro 103.525.095,66.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 177bis, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, è stato autorizzato l'utilizzo, da parte delle regioni, per il finanziamento degli interventi inclusi nei piani regionali triennali di edilizia scolastica di cui alla programmazione unica nazionale, ai sensi dell'art.2 del decreto interministeriale 3 gennaio 2018, dei contributi pluriennali di euro 170.000.000,00 annui, decorrenti dal 2018 previsti dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e rimodulati dalla legge 27 dicembre 2017, n.205, per le finalità, nella misura e per gli importi a ciascuna regione assegnati.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca con decreto 1° febbraio 2019 n. 87 di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ha autorizzato le regioni a sottoscrivere contratti di mutuo sulla base del riparto di cui al decreto n. 615/2018.

Le Regioni, soggetti beneficiari dei contributi, sono autorizzate a perfezionare con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti S.p.a. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, mediante la stipula di un contratto di mutuo sulla base di uno "schema tipo" sottoposto al preventivo nulla osta del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione VI.

Con D.G.R. n. 2292 del 09/12/2019 si è preso atto dello schema di contratto di mutuo con provvista BEI e oneri a carico dello Stato per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica di cui al Piano regionale triennale 2018/2020 ai sensi del Decreto Interministeriale n. 87 del 01.02.2019 e si è autorizzato alla stipula dello stesso.

In data 18 dicembre 2019 è stato stipulato il contratto di mutuo tra la Regione Puglia e la Cassa Depositi e Prestiti per euro 103.525.095,66.

Dal predetto contratto discendono per i beneficiari una serie di impegni ed obblighi di cui agli articoli 4 e 5 dello Schema di Disciplinare allegato alla presente deliberazione, affinché le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Banca Europea degli investimenti ai fini della realizzazione degli interventi inseriti nel Piano di che trattasi siano utilizzate nel rispetto della normativa vigente e delle obbligazioni assunte.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento(UE)2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118 DEL 23 GIUGNO 2011 E S.M.I.

La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria nè di natura patrimoniale sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere diretto a carico del bilancio regionale.

L'Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro, Dott. Sebastiano Leo, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4, comma 4, punto f della L.R. n. 7 del 04/02/1997, propone alla Giunta:

- di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne parte integrante ed essenziale;
- di approvare lo Schema di “Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e gli enti beneficiari”, allegato sub “A” alla presente deliberazione parte integrante ed essenziale della stessa;
- di autorizzare la Dirigente della Sezione Istruzione e Università alla sottoscrizione del succitato disciplinare, autorizzando la stessa ad apportarvi variazioni non sostanziali;
- di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul B.U.R.P. in versione integrale.

I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO E' STATO ESPLETATO NEL RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL'ADOZIONE DELL'ATTO FINALE DA PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE, E' CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE”

Il Responsabile P.O.

Cecilia Fallacara

Il Dirigente del Servizio Sistema dell'Istruzione e del Diritto allo Studio

Prof.ssa Annalisa Bellino

Il Dirigente della Sezione Istruzione e Università

Arch. Maria Raffaella Lamacchia

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera alcune osservazioni

Il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro
Prof. Ing. Domenico Laforgia

L'Assessore alla Formazione e Lavoro proponente
Dott. Sebastiano Leo

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Formazione e Lavoro che si intende qui integralmente riportata;

Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione ;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne parte integrante ed essenziale;
- di approvare lo Schema di “Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e gli enti beneficiari”, allegato sub “A” alla presente deliberazione parte integrante ed essenziale della stessa;
- di autorizzare la Dirigente della Sezione Istruzione e Università alla sottoscrizione del succitato disciplinare, autorizzando la stessa ad apportarvi variazioni non sostanziali;
- di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul B.U.R.P. in versione integrale.

Il Segretario della Giunta
GIOVANNI CAMPOBASSO

Il Presidente della Giunta
ANTONIO NUNZIANTE



DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITÀ

PIANO REGIONALE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020

PIANO ANNUALE....

D.L. 104/2013 - L. n. 128/2013 - D.M. 03/01/2018 n. 47 –
D.G.R. n. 595 del 11/04/2018

Disciplinare regolante i rapporti

tra

*la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro -
Sezione Istruzione e Università - Corso Sidney Sonnino n. 177, di seguito denominata "Regione"*

e

*Il Comune/La Città Metropolitana/La Provincia di.....Via....., di seguito denominato/a "Ente
beneficiario"*

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO:

CODICE ANAGRAFE:

IMPORTO DI FINANZIAMENTO PARI AD €

ALLEGATO SUB "A"

ART. 1 - Oggetto del Disciplinare

1. I rapporti tra la Regione e gli Enti beneficiari di cui all'allegato dell'A.D. _____ sono regolamentati secondo quanto riportato nei successivi articoli.
2. Gli Enti beneficiari del finanziamento hanno assunto l'obbligo giuridicamente vincolante (aggiudicazione) per l'affidamento dei lavori entro il _____, salvo eventuali proroghe concesse dal Ministero dell'Istruzione, attestando il rispetto del Codice dei Contratti Pubblici e delle Direttive Europee rilevanti in materia.
3. Gli Enti beneficiari del finanziamento dovranno procedere alla realizzazione ed alla gestione di ciascun Progetto in conformità al Diritto UE in generale, in particolare alle direttive UE rilevanti in materia, alla normativa nazionale con specifico riguardo al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, alle Linee Guida ANAC, alla normativa ambientale, nonché in conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di sicurezza sul lavoro, ottenendo e mantenendo in essere le Autorizzazioni previste per ciascun Progetto. Per quanto non in contrasto con la normativa nazionale, sono applicabili le disposizioni di cui alla legge regionale 11 maggio 2001, n. 13 e ss.mm.ii.

ART. 2 - Cronoprogramma del Progetto

1. L'Ente beneficiario si impegna al rispetto del seguente cronoprogramma per l'attuazione del Progetto:
 - A. Trasmissione, a mezzo pec all'indirizzo sistemaistruzione@pec.rupar.puglia.it entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare, e comunque prima dell'inizio dei lavori, della seguente documentazione:
 - ∞ idonea dichiarazione da parte del Responsabile unico del procedimento (di seguito denominato RUP), resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il permanere delle condizioni di cantierabilità, laddove dichiarata in sede di candidatura, unitamente all'atto di verifica e validazione del progetto;
 - ∞ i provvedimenti di copertura finanziaria, nel caso di cofinanziamento da parte dell'Ente beneficiario;
 - ∞ il provvedimento di nomina del Responsabile Unico del Procedimento. Ogni successiva variazione del RUP deve essere comunicata alla Regione entro i successivi 10 giorni dalla stessa variazione;
 - B. Avvio inizio dei lavori **entro e non oltre 120 (centoventi giorni)** dalla data di notifica del presente disciplinare;
 - C. Ultimazione, collaudo e messa in esercizio del Progetto finanziato **entro e non oltre la data del 15 ottobre 2023**, salvo eventuali proroghe concesse dal Ministero dell'Istruzione in ragione del piano di ammortamento del mutuo.
2. Per ciascuna tempistica prevista dal precedente comma, l'Ente beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente alla Regione l'avvenuto adempimento. Nel caso di mancato rispetto dei termini temporali di cui alle lettere A), B) e C), lo stesso Ente dovrà darne tempestiva e motivata comunicazione agli organi competenti chiedendo, ove possibile, la concessione di una proroga alla stessa Regione per quanto riguarda i punti di cui alle lettere A) e B) ed al Ministero dell'Istruzione per quanto concerne la scadenza di cui alla lettera C).

ART. 3 - Attuazione e monitoraggio dei Progetti

1. Ai fini dell'attuazione e del monitoraggio dei Progetti, il Ministero dell'Istruzione ha attivato un sistema di monitoraggio informatico denominato "GIES", sul quale ogni RUP degli Enti locali beneficiari sarà abilitato con idonee credenziali.
2. Dopo aver eseguito regolare registrazione, il RUP riceverà all'indirizzo e-mail indicato in sede di registrazione le credenziali di accesso al già menzionato sistema di monitoraggio.
3. Il RUP dovrà procedere ad implementare i dati nel sistema di monitoraggio sia per la parte procedurale (profilazione RUP ed inserimento Quadro Tecnico Economico (QTE), affidamento lavori, incarichi professionali, ecc.) che per la parte relativa alla rimodulazione del quadro economico post gara.
4. La Regione accerta la regolarità per la sezione anagrafica e procedurale del progetto (profilazione RUP, inserimento Quadro Tecnico Economico, affidamento lavori, incarichi professionali, ecc.), nonché procede alla verifica delle informazioni inserite nella sezione finanziaria ed alla successiva convalida del QTE rimodulato post gara. Al termine di tali operazioni, la Regione procederà all'autorizzazione.

5. Per i Progetti per i quali il finanziamento non copre la totalità dell'importo progettuale è necessario che nel sistema di monitoraggio il QTE venga impostato differenziando l'importo oggetto di cofinanziamento da parte dell'Ente beneficiario da quello statale in relazione all'incidenza delle singole fonti di finanziamento rispetto alla totalità dell'importo. In tal caso, anche le economie di gara verranno ripartite tra quota statale, quota comunale e/o provinciale in relazione alla relativa incidenza.

ART. 4 - Impegni e dichiarazioni dell'Ente beneficiario

4.1 Gli impegni e le dichiarazioni di cui al presente articolo 4, derivanti dal Contratto di Mutuo sottoscritto tra la Regione e la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ai sensi dell'art. 10 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, resteranno in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente documento sino a tutta la durata di ammortamento del mutuo.

A. Impegni in relazione ai Progetti

4.2 Impegni del Comune di _____ in relazione ai lavori di _____ dell'edificio scolastico " _____ " in Via _____.

L'Ente beneficiario si impegna, a pena di decadenza dal finanziamento, a:

- a) gestire ogni fase del Progetto, delle procedure di gara/affidamento e realizzare l'intervento in conformità e nel pieno rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, nonché del relativo cronoprogramma;
- b) realizzare il Progetto integralmente in conformità alle disposizioni della descrizione tecnica allegata al Contratto provvista BEI, come di volta in volta modificata con il consenso della BEI e a completarlo entro la data ivi specificata;
- c) tenere una contabilità che consenta di individuare le operazioni relative all'esecuzione di ciascun Progetto e garantire il rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.;
- d) destinare la somma assegnata come finanziamento esclusivamente per la realizzazione del Progetto;
- e) consentire alle persone designate dall'Istituto Finanziatore ovvero da BEI di effettuare visite ed ispezioni dei luoghi, impianti e lavori compresi nel Progetto, nonché tutte le verifiche che esse riterranno opportune, agevolando il loro compito;
- f) appaltare servizi, nonché commissionare lavori per ciascun Progetto (b) conformemente al diritto UE in generale e in particolare alle Direttive UE rilevanti in materia e (c) qualora invece non vi si applichino, secondo procedure di appalto che rispettino criteri di economicità ed efficienza secondo modalità abituali per lo specifico settore;
- g) garantire la copertura assicurativa di tutte le opere, costituenti ciascun Progetto nei termini previsti dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici;
- h) mantenere la gestione ed il possesso delle strutture degli edifici costituenti il Progetto ed assicurare la loro continua utilizzazione originaria per tutta la durata del periodo di ammortamento del mutuo e mantenere per i successivi 5 anni la relativa destinazione d'uso dell'edificio scolastico, salvo previo accordo scritto dell'Istituto Finanziatore o di BEI, fermo restando che l'Istituto finanziatore o BEI possono negare il proprio consenso solo qualora l'azione proposta pregiudicasse i loro interessi in qualità di finanziatori del Progetto o rendesse il Progetto non idoneo al finanziamento da parte della BEI ai sensi dello statuto di quest'ultima o dell'art. 309 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
- i) mantenere in essere tutte le Autorizzazioni necessarie per l'esecuzione e la gestione di ciascun Progetto;
- j) in riferimento all'Ambiente:
 - ∞ realizzare e gestire ciascun Progetto in conformità alla Normativa Ambientale;
 - ∞ ottenere e mantenere le Autorizzazioni Ambientali per ciascun Progetto;
 - ∞ adempiere a tali Autorizzazioni Ambientali;
- k) realizzare e gestire ciascun Progetto sotto ogni aspetto rilevante in conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di sicurezza sul lavoro ed informare tempestivamente la Regione, l'Istituto Finanziatore e la BEI di ogni fatto o circostanza in materia di sicurezza sul lavoro suscettibile di incidere, recandovi sostanziale mutamento, sulle condizioni di realizzazione e di esercizio di ciascun Progetto;
- l) nei limiti consentiti dalla legge, informare la Regione dell'apertura di qualsiasi procedimento o indagine, il cui esito sfavorevole possa ledere l'onorabilità di qualsiasi funzionario dell'Ente beneficiario, in connessione ad illeciti penali relativi al finanziamento, alle somme rese disponibili dalla stessa Regione derivanti dal finanziamento o relative a ciascun Progetto;

- m) adottare, entro un ragionevole arco di tempo, appropriate misure in relazione a ciascun dipendente o funzionario dell'Ente beneficiario che, con sentenza giudiziaria definitiva ed irrevocabile, sia stato giudicato colpevole di un illecito penale commesso nell'esercizio delle proprie competenze professionali, al fine di garantire che tale soggetto sia escluso da qualsiasi attività relativa al Progetto; informare prontamente la Regione di qualsiasi misura adottata, al fine di dare esecuzione all'impegno indicato al presente paragrafo;
- n) fare sì che tutti i contratti relativi al Progetto da aggiudicare successivamente alla sottoscrizione del Contratto di finanziamento ai sensi delle Direttive dell'Unione Europea in materia di procedure di appalto, qualora applicabili al Progetto, includano le seguenti previsioni:
 - I. l'obbligo del relativo appaltatore di informare tempestivamente la Regione e/o l'Ente beneficiario in qualità di stazione appaltante di ogni contestazione, diffida, reclamo, che non sia manifestamente infondato relativo ad illeciti penali connessi al Progetto;
 - II. l'obbligo del relativo appaltatore di custodire libri e documentazione contabile relativa al Progetto;
 - III. il diritto dell'Istituto Finanziatore e della BEI (o di soggetto dalla stessa all'uopo delegato) relativamente ad un presunto illecito penale, di analizzare i libri e la documentazione dell'Ente beneficiario, in qualità di stazione appaltante, concernenti il Progetto e di estrarre copia dei documenti, nei limiti consentiti dalla legge.
- o) comunicare alla Regione eventuali ed indispensabili modifiche al Progetto iniziale nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e del Piano triennale regionale autorizzativo dell'intervento;
- p) fornire al Ministero dell'Istruzione ogni supporto organizzativo e logistico necessario, affinché possa essere presa visione del Progetto, sia della documentazione che del sito, nei tempi e secondo le modalità descritte nella descrizione tecnica allegata al Contratto di Progetto.

L'Ente beneficiario, inoltre, riconosce e accetta che la BEI può essere obbligata a comunicare le informazioni relative all'Ente beneficiario stesso e al Progetto ad ogni competente istituzione o Ente dell'Unione Europea, se necessario ai sensi delle disposizioni vincolanti del diritto dell'Unione Europea.

B. Impegni generali

4.3 Obblighi di legge

L'Ente beneficiario si impegna a rispettare sotto tutti i profili tutte le leggi e i regolamenti applicabili ad esso o al Progetto.

4.4 Libri e registri

L'Ente beneficiario si impegna a mantenere i libri ed i registri contabili in cui vengono registrate correttamente le relative transazioni finanziarie, incluse le spese sostenute in relazione al Progetto, in conformità ai principi di contabilità pubblica.

4.5 Visite

L'Ente beneficiario si impegna a consentire e facilitare alle persone designate dall'Istituto Finanziatore o dalla BEI, ciascuna a proprie spese, di visitare i luoghi, gli impianti ed i lavori compresi nel Progetto e di procedere alle verifiche che potranno ragionevolmente ritenere opportune, facilitando il loro compito.

4.6 Osservanza del Codice Etico e del Modello D.Lgs. n.231/2001

L'Ente beneficiario si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati nel Codice Etico e nel Modello D.Lgs. n.231/2001: a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Istituto Finanziatore o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a); c) i collaboratori esterni dell'Istituto Finanziatore.

L'Ente beneficiario dichiara di aver preso visione e di conoscere integralmente i principi del Codice etico e del Modello D.Lgs. n.231/2001.

ART. 5 - Informazioni e visite

5.1 Informazioni concernenti i Progetti

L'Ente beneficiario si impegna, a pena di revoca del finanziamento:

- a) a fornire alla Regione le seguenti informazioni relative al Progetto nei tempi e secondo le modalità descritte nella descrizione tecnica allegata al Contratto di Progetto:

- ∞ attestazione da parte dello stesso Ente, nell'ambito delle Richieste di Erogazione effettuate per la somministrazione delle somme mutate, che tutte le informazioni relative al Progetto siano state implementate nel Sistema Informativo di Monitoraggio alla data delle suddette Richieste di Erogazione, secondo il contenuto e la forma nonché nei tempi meglio specificati nella descrizione tecnica allegata al Contratto di Progetto;
 - ∞ ogni altra informazione e/o documentazione ulteriore con riferimento al finanziamento, alle procedure di appalto, alla realizzazione, alla gestione e all'impatto ambientale del Progetto, che l'Istituto Finanziatore e/o il Ministero dell'Istruzione potranno richiedere entro tempistiche ragionevoli, restando in ogni caso inteso che, qualora tali informazioni e/o documenti non siano forniti a detti soggetti nei tempi previsti, e tale omissione non sia sanata dall'Ente beneficiario entro un termine ragionevole comunicato per iscritto, la BEI, l'Istituto Finanziatore, il Ministero dell'Istruzione potranno rimediare alla mancanza, nei limiti del possibile, impiegando il proprio personale ovvero incaricando all'uopo consulenti esterni o parti terze, a spese dello stesso Ente beneficiario, che dovrà prestare a tali soggetti tutta l'assistenza a tal fine necessaria;
- b) a sottoporre prontamente alla Regione Puglia e al Ministero dell'Istruzione per approvazione ogni sostanziale modificazione dei Progetti, anche tenuto conto di quanto rappresentato nell'ambito dei Piani regionali e nel Sistema Informativo di Monitoraggio, con riferimento, tra l'altro, al costo, ai disegni, ai piani, alla tempistica e al programma di spesa o al piano di finanziamento del Progetto;
- c) a informare prontamente la Regione di:
- ∞ qualsiasi azione, denuncia, obiezione, contestazione o pretesa che sia stata intrapresa o quanto meno minacciata per iscritto da un soggetto terzo in relazione al Progetto nei confronti dell'Ente beneficiario interessato e che non risulti manifestamente infondata ovvero qualsiasi controversia ambientale che, a sua conoscenza, sia iniziata, pendente o preannunciata contro lo stesso Ente in relazione ad aspetti ambientali o ad altre questioni che riguardino il Progetto;
 - ∞ qualsiasi fatto o evento di cui l'Ente beneficiario abbia conoscenza, che possa sostanzialmente pregiudicare o influire sulle condizioni di esecuzione o gestione del Progetto;
 - ∞ nei limiti consentiti dalla legge, di informazioni, diffide o contestazioni:
 - di cui sia venuto a conoscenza;
 - che a proprio ragionevole giudizio siano di entità rilevante, non manifestamente infondate e che possano ragionevolmente concludersi con la configurazione dell'autorità giudiziaria di illeciti penali relativi al Progetto;
 - ∞ dell'origine illecita, inclusi i proventi dell'attività di riciclaggio di denaro sporco o collegati al finanziamento di attività terroristiche con riferimento al finanziamento del Progetto;
 - ∞ di qualsiasi evento o circostanza di cui l'Ente beneficiario sia stato informato o abbia conoscenza ai fini di cui all'art. 4.02, lett. n);
 - ∞ qualsiasi inadempimento da parte sua di qualsiasi Normativa Ambientale;
 - ∞ qualsiasi sospensione, revoca o modifica di qualsiasi Autorizzazione Ambientale relativa a qualsivoglia Progetto;
 - ∞ nei limiti consentiti dalla legge, di qualsiasi contenzioso, procedimento arbitrale o amministrativo o ispezione, svolto da un'autorità Giudiziaria, un'amministrazione o un'analoga pubblica autorità che, al meglio della conoscenza e convinzione dell'Ente beneficiario, è in corso, imminente o pendente nei propri confronti ovvero dei membri dei propri organi di gestione in connessione ad illeciti penali relativi al Progetto, indicandole azioni da intraprendersi in relazione a tali questioni.

5.2 Visite da parte dell'Istituto Finanziatore o della BEI

1. L'Ente beneficiario consentirà alle persone designate dall'Istituto Finanziatore ovvero da BEI, nonché alle persone designate da altre Istituzioni o Enti UE, ove richiesto in questo senso dalle relative disposizioni vincolanti del diritto UE, di visitare i luoghi, gli impianti ed i lavori compresi nel Progetto e di procedere alle verifiche che potranno ritenere opportune, e fornirà loro tutta l'assistenza necessaria a tal fine.
2. L'Ente beneficiario riconosce che l'Istituto Finanziatore o la BEI possano essere obbligati a divulgare tali informazioni relative al Progetto a qualsiasi istituzione o ente UE competente in conformità alle relative disposizioni vincolanti del diritto UE.

ART. 6 - Contributo finanziario definitivo

1. A seguito dell'aggiudicazione dei lavori sarà rideterminato il contributo finanziario sulla base delle economie conseguite a seguito della gara di appalto e di eventuali altre spese ritenute inammissibili dalla Regione sulla base di quanto stabilito dall'Avviso pubblico di che trattasi e dalla normativa vigente.
2. Le eventuali economie di spesa, resesi disponibili all'esito delle procedure di gara, sono accertate in sede di monitoraggio. Dette economie non sono, quindi, nella disponibilità dell'Ente beneficiario per eventuali ulteriori spese, in quanto le stesse saranno oggetto di accertamento e riassegnazione da parte del Ministero dell'Istruzione per la programmazione di altri interventi, secondo quanto previsto dal D.M. del 23/01/2015.
3. Con la voce "economie di gara" si intendono le somme derivanti dai ribassi delle procedure di gara (lavori e servizi di ingegneria) più la corrispondente percentuale di aliquota IVA e cassa previdenziale laddove applicabile, che sia stata conseguentemente rideterminata a seguito di gara.

ART. 7 - Spese ammissibili

1. L'importo del contributo finanziario definitivamente concesso, rideterminato a seguito della gara, costituisce l'importo massimo a disposizione dell'Ente beneficiario ed è fisso, nonché invariabile.
2. Sono ritenute ammissibili soltanto le spese economiche indicate nel QTE di Progetto approvato dalla Regione (sia lavori che somme a disposizione). Il Progetto è ammesso a finanziamento solo nell'ipotesi in cui il contratto di appalto dei lavori sia stato stipulato successivamente all'emanazione del decreto interministeriale di autorizzazione alla stipula dei mutui, come previsto dall'articolo 2 del decreto interministeriale 23 gennaio 2015, modificato dal successivo decreto interministeriale 27 aprile 2015, prot. n. 8865. Tale data coincide con il 1° settembre 2015.
3. Le spese ammissibili a contribuzione finanziaria sono quelle previste dall'art. 8 dell'Avviso pubblico ed in particolare le spese, ai sensi del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., finalizzate alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3 dell'Avviso pubblico e relative agli oneri per:
 - ∞ Lavori relativi a opere edili ed impiantistiche, a misura e/o a corpo.
 - ∞ Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.
 - ∞ Somme a disposizione della stazione appaltante per:
 - Lavori in economia compiutamente individuate nel progetto posto a base di gara ma escluse dall'oggetto dell'appalto.
 - Rilievi, accertamenti e indagini preliminari, laddove applicabili in riferimento al grado di progettazione indicato dall'Ente beneficiario in sede di candidatura (sondaggi geognostici, geotecnici, ecc.).
 - Allacciamenti a pubblici servizi, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche se previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.
 - Imprevisti nella misura massima del 5% dell'importo dei lavori (comprensivo degli oneri per la sicurezza ed escluso IVA) ove previsti nel quadro economico del progetto candidato.
 - Spese tecniche relative a: progettazione, conferenze di servizi, direzione lavori, coordinamento sicurezza, contabilità, collaudi tecnico-amministrativi. Si precisa che il calcolo dei corrispettivi per l'affidamento dei predetti servizi tecnici deve essere effettuato ai sensi del D.M. 17 Giugno 2016 ed il relativo documento di calcolo dovrà essere materialmente allegato agli atti di gara, pena la non ammissibilità delle spese sostenute dalla Stazione Appaltante.
 - Incentivi di cui all'articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (sono fatte salve le verifiche da parte della Regione in merito alla coerenza e correttezza del calcolo degli incentivi e delle attività effettivamente espletate).
 - Commissioni giudicatrici.
 - I.V.A. ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge. L'I.V.A., nei limiti di legge, è ammessa solo qualora realmente e definitivamente sostenuta dall'Ente beneficiario e non recuperabile, nonché riferita a voci di spese inerenti il progetto di che trattasi. L'imposta recuperabile, anche se non ancora materialmente recuperata, non è ammissibile.
4. Non saranno ritenute ammissibili:
 - ∞ imprevisti eccedenti il tetto del 5% dell'importo dei lavori (comprensivo degli oneri per la sicurezza);
 - ∞ spese per aggiornamenti progettuali relativi all'ultimo livello di progettazione approvato ed oggetto di candidatura all'Avviso pubblico;
 - ∞ spese per realizzare strutture provvisorie;

- ∞ spese per ammende, penali e controversie legali, nonché maggiori oneri derivanti dalla risoluzione di controversie sorte con l'impresa appaltatrice, compresi gli accordi bonari di cui agli articoli 205 e 206 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e gli interessi per ritardati pagamenti;
- ∞ le spese per la "pubblicità," in quanto ai sensi del combinato disposto degli articoli 73, co. 4 e 216, co. 11 del Codice dei Contratti Pubblici, l'operatore economico aggiudicatario avrà l'obbligo di rimborsare alla Stazione Appaltante le spese sostenute per la pubblicazione in GURI entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione. Al contempo, ai sensi del combinato disposto degli articoli 73 co. 4, 216 co. 11 del vigente Codice dei Contratti Pubblici, 66 co. 7 del D.Lgs. n. 163/2006, e 34 co. 35 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, l'operatore economico aggiudicatario avrà l'obbligo di rimborsare alla Stazione Appaltante, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, le spese per la pubblicazione sui quotidiani;
- ∞ spese di funzionamento in generale;
- ∞ acquisti di attrezzature, dotazioni strumentali, mobili e arredi;
- ∞ spese per materiale didattico di consumo e supporti digitali (es. cd - rom, dvd, pen drive, schede di memoria, hard disk esterni);
- ∞ spese per cui non vi sia la dimostrazione inequivocabile dell'avvenuto pagamento, secondo le norme vigenti;
- ∞ eventuali maggiori oneri per l'esecuzione dei lavori non ricompresi nel quadro tecnico economico post gara;
- ∞ eventuali spese sostenute che non abbiano rispettato o non rispettino le attuali normative (quali, ad es. D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., D.lgs. 81/2008, ecc.), regolamenti e linee guida ANAC in materia di appalti pubblici.

ART. 8 – Varianti

1. Eventuali varianti dei contratti di appalto in corso di validità sono ammesse esclusivamente qualora ricorrano i motivi espressamente individuati all'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e nel rigoroso rispetto di quanto previsto dal comma 14 del medesimo articolo.
2. Le varianti in corso d'opera, autorizzate e approvate dal RUP, dovranno essere trasmesse alla Regione Puglia Sezione Lavori Pubblici – Servizio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali territorialmente competenti, corredate di progetto originario ed elaborati tecnici relativi alla variante progettuale proposta, in formato elettronico e/o cartaceo. La Regione Puglia esprimerà un parere di coerenza della variante sulla base di una verifica della documentazione inviata dall'Ente beneficiario, necessario alla successiva implementazione della stessa sul sistema di monitoraggio informatico denominato "GIES".
3. Per quanto attiene la sostenibilità finanziaria, nell'ipotesi in cui le varianti siano suppletive, fermo restando quanto previsto dal suddetto comma 1, l'Ente beneficiario potrà utilizzare esclusivamente le somme a disposizione nel proprio QTE senza considerare a tal fine le economie derivanti dai ribassi di gara. Ne consegue che gli Enti locali potranno utilizzare le voci relative agli imprevisti o utilizzare, rimodulando il QTE, altre voci delle somme a disposizione che fino a quel momento non risultino spese e che non si prevede di spendere per il completamento dell'opera. In tal caso è necessario che vi sia idonea dichiarazione sul sistema da parte del RUP, la quale dovrà essere convalidata dalla Regione. La predetta operazione di rimodulazione e di utilizzo degli imprevisti o di altre voci del QTE è preclusa nell'ipotesi di variante resasi necessaria per errore progettuale. In tal caso, si richiama l'attenzione dell'Ente beneficiario sulla necessità di attivare i meccanismi assicurativi e di garanzia di cui agli articoli 24 e 103 del già citato D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 9 - Modalità di erogazione del finanziamento

1. All'esito della fase di autorizzazione del QTE da parte della Regione, gli Enti beneficiari potranno avere accesso all'area "gestione finanziaria" del Progetto presente nel sistema di monitoraggio e caricare, previa indicazione del proprio conto di tesoreria, le richieste di liquidazione delle somme.
2. I pagamenti avverranno per stati avanzamento dei lavori (SAL), previo caricamento a sistema da parte dello stesso Ente del verbale di consegna dei lavori. Il RUP, una volta maturata la spesa relativa a lavori e/o altre spese, dovrà caricare a sistema una propria certificazione (in caso di spese tecniche o altre spese rientranti nelle somme a disposizione del QTE) o il SAL (in caso di lavori) e la Regione procederà, mediante convalida a sistema, ad autorizzare il pagamento della somma attestata.

Successivamente, il RUP dell'Ente dovrà caricare a sistema la determinazione di liquidazione, le fatture, i certificati di pagamento e i mandati quietanzati. Tali adempimenti sono propedeutici e vincolanti all'erogazione delle successive autorizzazioni di liquidazione da parte della Regione.

Le richieste di liquidazione da parte dell'Ente beneficiario procedono secondo la suddetta sequenza fino al raggiungimento del 90% del contributo finanziario definitivo. L'Ente beneficiario dovrà verificare che le richieste caricate sul sistema di monitoraggio non superino la predetta percentuale.

L'ultimo 10% potrà essere autorizzato e liquidato solo a seguito del caricamento a sistema, da parte degli Enti beneficiari, all'atto delle richieste di liquidazione, del certificato di regolare esecuzione e della relativa determina di approvazione ovvero del certificato di collaudo. In caso di richieste di liquidazione che superino il 90% del contributo finanziario definitivo e che non siano corredate dai documenti indicati non saranno autorizzate dalla Regione.

A seguito dell'autorizzazione e della liquidazione del residuo 10%, la Regione verificherà che gli stessi Enti abbiano caricato a sistema entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta liquidazione, la contabilità finale e i relativi mandati di pagamento quietanzati, nonché abbiano inserito nel portale dell'anagrafe dell'edilizia scolastica regionale (www.ediliziascolastica.regione.puglia.it) i certificati/attestati (certificato prevenzione incendi, 9 agibilità, collaudo statico sismico, dichiarazione conformità impianti, attestato di prestazione energetica, ecc.), previsti e dichiarati in sede di candidatura del progetto, acquisiti a seguito della realizzazione dell'intervento, pena l'attivazione delle procedure di revoca del finanziamento.

3. La Regione, dopo aver validato le richieste di pagamento, inoltra all'Istituto Finanziatore le richieste di erogazione sulla base degli stati di avanzamento dei lavori relativi al Progetto dichiarato dall'Ente beneficiario e dell'avanzamento delle spese da esso effettivamente sostenute, così come sopra riportato.

La Regione può presentare non oltre tre richieste di erogazione per ciascun anno incluso nel periodo di utilizzo, secondo la tempistica e le date di valuta di seguito riportate:

- entro il 1° marzo di ciascun anno, con valuta di erogazione il 25 marzo successivo;
- entro il 1° luglio di ciascun anno, con valuta di erogazione il 25 luglio successivo;
- entro il 1° ottobre di ciascun anno, con valuta di erogazione il 25 ottobre successivo.

4. L'importo richiesto da parte della Regione per ciascuna erogazione non potrà essere inferiore a € 1.000.000,00, salvo eccezioni che potranno essere concesse per giustificati motivi. Resta fermo che le erogazioni saranno effettuate nel rispetto del piano delle erogazioni autorizzato dal Decreto Autorizzativo, con riferimento all'ammontare massimo complessivamente utilizzabile nel corso di ciascun anno solare.
5. La Regione, sulla base di quanto previsto all'art. 10, comma 2, del Decreto Legge 104/2013, come modificato dall'art. 1, comma 176, della Legge 107/2015, delega l'Istituto Finanziatore ad effettuare l'erogazione direttamente in favore degli Enti beneficiari indicati in ciascuna richiesta di erogazione e per l'importo nella stessa indicato, su conti infruttiferi, intestati ai medesimi Enti presso la Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato, le cui coordinate (Sezione Provinciale e IBAN) saranno indicate dalla Regione per ciascun Ente nella richiesta di erogazione. Il rimborso dell'erogazione sarà effettuato in euro.
6. Dell'erogazione, come sopra effettuata a cura dell'Istituto Finanziatore, sarà data comunicazione al MINISTERO dell'ISTRUZIONE, al MEF e al MIT.
7. Al termine dei lavori l'ente locale beneficiario è tenuto ad apporre sull'edificio oggetto di intervento una targa nella quale sia indicato quanto segue: "Finanziamento del Ministero dell'Istruzione - Mutui BEI – CEB – CDP"

ART.10 - Verifiche e controlli

1. In ogni fase del procedimento la Regione, anche con il supporto della Task Force Edilizia Scolastica, può disporre controlli ed ispezioni sull'attuazione degli interventi, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per la fruizione ed il mantenimento del finanziamento assegnato. Gli Enti beneficiari sono tenuti a consentire i suddetti controlli e le ispezioni, fornendo ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione proprio personale, nonché la documentazione tecnica e contabile necessaria.
Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, l'Ente beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori e dall'applicazione delle normative in materia di appalti pubblici.
2. La preventiva approvazione dei Progetti ammessi a contributo e la successiva erogazione del finanziamento a seguito della verifica dell'avvenuta esecuzione non coinvolgono la Regione nelle responsabilità specifiche di rispondenza degli stessi alle prescrizioni normative vigenti in materia di edilizia scolastica, approvazione dei progetti, affidamento ed esecuzione, direzione e collaudo di appalti di lavori, servizi e forniture, e dei relativi adeguamenti normativi, il cui rispetto deve essere attestato formalmente dai beneficiari dei contributi e rimane di esclusiva competenza degli stessi.

3. Gli amministratori e i funzionari degli Enti beneficiari assumono diretta e solidale responsabilità nell'ambito delle rispettive competenze per il rispetto del vincolo di destinazione dei finanziamenti ottenuti, come risultante dal Progetto approvato e dal relativo quadro tecnico economico.
4. Per le attività di verifica e controllo che si renderanno necessarie nelle varie fasi procedurali, la Sezione Istruzione e Università della Regione si avvarrà, così come stabilito dalla D.G.R. n. 361 del 03/03/2015, del supporto tecnico della struttura interna della Sezione Lavori pubblici.
5. Le dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., saranno sottoposte da parte della Regione ai controlli e verifiche secondo le modalità e le condizioni previste dagli articoli 71 e 72 dello stesso D.P.R. e, qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese, sarà disposta la decadenza dal beneficio e la conseguente esclusione dalla graduatoria di merito.

ART.11 – Collaudi

1. L'opera è soggetta alle verifiche ed agli eventuali collaudi tecnici specifici prescritti per legge o per contratto, in relazione alla particolare natura dell'intervento stesso, nei modi e nei termini di cui al D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e nel rispetto delle disposizioni della legge regionale n. 13/2001 e s.m.i.
2. All'omologazione delle spese sostenute si provvederà nei modi e termini di cui all'articolo 24 della legge regionale n. 13/2001 e s.m.i.

ART.12 - Sanzioni e Revoche

1. Nel caso di inadempienza, per responsabilità diretta o indiretta, rispetto agli impegni assunti ed agli obblighi derivanti dal finanziamento concesso, si procederà alla revoca e all'eventuale recupero del contributo concesso ed erogato, nei seguenti casi:
 - a) Mancato rispetto degli adempimenti/obblighi di legge.
 - b) Mancato rispetto degli impegni assunti e delle dichiarazioni rese di cui all'art. 4 del presente Disciplinare.
 - c) Per imperizia o altro comportamento dell'Ente beneficiario che comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'intervento.
 - d) Utilizzo totale o parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle previste dall'avviso di che trattasi.
 - e) Aver stipulato il contratto di appalto, in data antecedente all'autorizzazione di cui al punto 6 dell'articolo 10 dell'Avviso in questione.
 - f) Modifiche e/o varianti progettuali non conformi alla normativa vigente.
 - g) Il venir meno delle condizioni e dei presupposti richiesti per la concessione del finanziamento.
 - h) Sostanziale difformità tra il progetto finanziato e l'opera realizzata.
 - i) Difformità della documentazione prodotta dall'Ente beneficiario rispetto a quanto riportato nelle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale dell'ente e/o dal RUP, anche in relazione ai dati presenti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica regionale.
 - j) Dichiarazioni mendaci.
 - k) Gravi ed ingiustificati ritardi nella realizzazione degli interventi, nonché nel caso in cui la conclusione fisica, contabile e amministrativa dei lavori, anche per cause non imputabili al soggetto richiedente, non si verifichi entro il termine fissato dal decreto MINISTERO DELL'ISTRUZIONE.
2. Inoltre, la Regione procederà alla revoca del finanziamento nel caso in cui dal monitoraggio dei dati caricati sul sistema informatico GIES e/o da sopralluoghi di verifica *in situ*, anche successivi alla chiusura dei lavori, emergerà quanto segue:
 - a) L'ente locale non abbia provveduto all'aggiudicazione entro il termine previsto del _____.
 - b) Emergano gravi irregolarità e violazioni in merito alla normativa vigente relativa ai lavori pubblici o alle procedure sugli appalti pubblici.
 - c) L'Ente non abbia proceduto al caricamento dei dati giustificativi delle somme liquidate.
 - d) In caso di espressa rinuncia al finanziamento.
 - e) Nel caso in cui si accerti che lo stesso Progetto/intervento risulti essere già stato finanziato con altre risorse regionale e/o nazionali o comunitarie.
 - f) Nel caso in cui si accerti che l'edificio oggetto di intervento non abbia o non mantenga la destinazione di uso scolastico statale per tutta la durata del periodo di ammortamento del mutuo.
 - g) Nel caso in cui si accerti che l'edificio oggetto di intervento non abbia conseguito i certificati/attestati (certificato prevenzione incendi, agibilità, collaudo statico sismico, dichiarazione

conformità impianti, attestato di prestazione energetica, ecc.) previsti e dichiarati in sede di candidatura del Progetto.

- h) Nel caso in cui si accerti che l'edificio non abbia ripreso la piena fruibilità ed il corretto utilizzo da parte della popolazione studentesca al termine dei lavori.
 - i) Nel caso di realizzazione di un Progetto diverso da quello incluso nelle graduatorie regionali salvo che non sia intervenuta apposita autorizzazione regionale.
- 3. La revoca sarà disposta con atto dirigenziale del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Istruzione e Università.
 - 4. In caso di revoca o rinuncia, le spese eventualmente sostenute restano a carico dell'Ente beneficiario e, qualora sia stata già erogata parte del contributo, lo stesso Ente è tenuto alla restituzione di tale somma.

ART. 13 – Rinuncia

- 1. Qualora l'Ente beneficiario intenda rinunciare al finanziamento ovvero alla realizzazione del Progetto deve darne tempestiva e motivata comunicazione alla Regione Puglia mediante PEC all'indirizzo **sistemaistruzione@pec.rupar.puglia.it** e al **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, provvedendo contestualmente alla restituzione dei finanziamenti eventualmente ricevuti, secondo la normativa in vigore.

ART.14 - Riferimenti normativi

- 1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare si fa riferimento alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, nonché alle Linee Guida Mutui BEI 2018 predisposte dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE.

ART. 15 – Comunicazioni

- 1. Tutte le notifiche e/o comunicazioni previste dal presente Disciplinare e/o che si rendessero necessarie per gli adempimenti di cui al predetto documento dovranno essere effettuate all'indirizzo o al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica certificata sotto specificati o ad altro indirizzo che la parte abbia precedentemente notificato all'altra per iscritto.

ART. 16 - Durata del Disciplinare

- 1. La durata del presente Disciplinare è fissata fino alla completa definizione di tutti i rapporti tra la Regione e l'Ente beneficiario.

Bari, xx/xx/2020

Per l'Ente beneficiario

All'attenzione di:

Via

PEC

Il Legale Rappresentante _____ (firma)
(in stampatello Cognome, nome)

Il Responsabile Unico del Procedimento _____ (firma)
(in stampatello Cognome, nome)

Per la Regione Puglia

All'attenzione di:

Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro
Sezione Istruzione e Università

Indirizzo:

Corso Sidney Sonnino, 177 – 70121 BARI

PEC:

sistemaistruzione@pec.rupar.puglia.it

Il dirigente della Sezione Istruzione e Università

(Arch. Maria Raffaella Lamacchia) _____ (firma)

Il presente allegato è composto da n. 11 facciate
Il Dirigente della Sezione
Arch. Maria Raffaella Lamacchia